



COMUNE DI GENOVA

**CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA DI GARA APERTA
(art. 60 D.lgs. n. 50/2016)**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, (cd. ‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di Investimento per la Riqualificazione Energetica del patrimonio pubblico denominato “GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability” in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2018-151.5.0.-24 del 3/10/2018

CUP B31J18000210001
CIG 7629517C97

Responsabile del Procedimento: ing. Ph.D. Diego Calandrino

DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL CONTRATTO ELENA 2016-076

BEI	Banca Europea per gli Investimenti;
Iniziativa Patto dei Sindaci	Iniziativa lanciata dalla Commissione europea il 29 gennaio 2008, in base alla quale le città firmatarie si sono formalmente impegnate ad andare oltre gli obiettivi “20-20-20” per ridurre le emissioni di CO2 con azioni mirate a regolamentare la richiesta energetica e a sviluppare fonti energetiche rinnovabili;
Servizio Elena	Servizio ‘ <i>European Local ENergy Assistance</i> ’ istituito dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, in linea con la ‘ <i>Sustainable Energy Financing Initiative</i> ’;
Costi eleggibili	Sono i costi degli esperti esterni, appaltati da BEI o dal Beneficiario finale, o del personale aggiuntivo assunto dal Beneficiario finale (ad esempio, per allestire le unità di

implementazione del progetto), per fornire i Servizi di sviluppo progettuale destinati ad agevolare la preparazione, l'implementazione e il finanziamento del Programma di investimento;

Beneficiario finale	Qualsiasi autorità o Ente pubblico che si avvale dei Servizi di sviluppo progettuale previsti dal Servizio ELENA;
IEE II	Indica il Programma ' <i>Intelligent Energy Europe</i> ' — 11(2007-2013) istituito con la Decisione CIP (Decisione N.1639/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007 - 2013));
Programma di investimento	Indica un progetto d'investimento o un insieme di progetti, nell'ambito della riduzione delle emissioni di gas serra, dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili;
Fattore di leva finanziaria	Indica il rapporto tra i costi dell'investimento totale del Programma d'investimento supportato e il costo totale del servizio di sviluppo progettuale derivante dal Servizio Elena;
Servizi di sviluppo progettuale	Indica l'assistenza tecnica richiesta dal Beneficiario finale per preparare, implementare e finanziare il Programma d'investimento attuabile e per implementare gli obiettivi operativi previsti dal programma IEE II;
Ente pubblico	Indica un ente creato da un'autorità pubblica o una persona giuridica disciplinata dal diritto privato ma destinata al servizio pubblico, finanziato per oltre il 50% dalle risorse pubbliche, le cui procedure interne e contabili sono soggette al controllo da parte di un'autorità pubblica e per i cui obblighi un'autorità pubblica accetta di assumersi la responsabilità qualora l'Ente pubblico cessi la propria attività;
Iniziativa "20-20-20"	Indica l'iniziativa dell'Unione Europea che si propone di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20%, di incrementare il consumo di energie rinnovabili di almeno il 20% e di migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20% entro il 2020.

1. OBIETTIVO

Il Comune di Genova, ha promosso il progetto "**GEN-IUS, GENoa - Innovative Urban Sustainability**" (di seguito progetto GEN-IUS) presentando richiesta di finanziamento al Programma ELENA - *European Local ENergy Assistance* - (strumento di assistenza tecnica ideato dalla Commissione Europea insieme alla Banca Europea per gli Investimenti, BEI). Con il Programma ELENA, viene finanziata l'assistenza tecnica necessaria per preparare, implementare

ed attuare i programmi di investimenti di riqualificazione energetica di strutture ed impianti pubblici, gli studi di fattibilità o di mercato, la strutturazione dei progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di contratti pubblici e tutto ciò che si rende necessario affinché gli Enti proponenti siano pronti a presentare progetti da mettere a gara nel campo dell'energia sostenibile.

L'obiettivo del progetto GEN-IUS, approvato dalla Commissione Europea e finanziato dalla BEI, è l'attuazione delle attività di progetto per generare investimenti negli interventi e nelle misure di risparmio energetico, di utilizzo di energie rinnovabili laddove possibile, di promuovere e realizzare l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, nonché la realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa. Ciò attraverso il coinvolgimento del settore privato tramite le Società di Servizi Energetici - ESCo "Energy Service Company" e il ricorso a "contratti di rendimento energetico" (EPC), con ricadute di investimenti sul territorio di interesse.

2. DESCRIZIONE E MODALITÀ DEL SERVIZIO

L'Advisor, che verrà individuato a seguito dell'espletamento della presente procedura di selezione, attraverso la propria struttura organizzata di mezzi e risorse con gestione e assunzione a proprio rischio della prestazione, dovrà svolgere i servizi espressamente richiamati nell'Annex 1 del Contratto ELENA 2016-076 tra la BEI e il Comune di Genova del 06-12-2017 (allegato alla documentazione di gara) indicati come '*Legal and Financial Services*' e, quindi, dovrà assicurare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'implementazione del Programma di Investimento descritto nello stesso Annex 1 '*Description of the Project Development Services and the Planned Investment Programme*' ed in particolare, dovrà prestare l'assistenza tecnica specialistica nello svolgimento dei seguenti servizi:

- a) sulla base delle valutazioni delle diagnosi energetiche dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dell'altra documentazione di corredo tecnico riguardante gli edifici pubblici, le strutture degli impianti di pubblica illuminazione e le reti di teleriscaldamento ed in relazione ai livelli prestazionali energetici che saranno inseriti nella documentazione di gara, l'Advisor dovrà procedere alla stesura della documentazione delle procedure di gara nella misura massima di 8, ivi comprese possibili gare disciplinate in ambito PPP, Partenariato Pubblico-Privato, con Finanziamento Tramite Terzi e con allocazione del rischio a carico dell'operatore economico aggiudicatario del contratto, con particolare riguardo ai bandi e disciplinari di gara, ai capitolati di gestione, alle lettere di invito, allo schema di contratto quadro, allo schema di contratto EPC, alla modulistica, ai piani di verifica e monitoraggio, al sistema di valutazione delle offerte tecniche ed economiche di gara, alla quantificazione del rischio allocato e calcolo del "*value-for-money*" secondo il metodo del *Public Sector Comparator*, al supporto per il riscontro dei quesiti posti durante la gara e quanto altro necessario per il buon esito della procedura, in funzione e nell'ottica del raggiungimento dei livelli e degli obiettivi di investimenti previsti dal Contratto ELENA;
- b) stesura di contratti EPC – *Energy Performance Contracts* – con garanzia di risultato con gli elementi delle offerte tecniche ed economiche del concorrente aggiudicatario;
- c) predisposizione della documentazione di gara e gestione della procedura per generare investimento per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e successiva cura e redazione del contratto;
- d) predisposizione della documentazione di gara e gestione della procedura per l'affidamento del servizio di verifica e monitoraggio degli interventi di riqualificazione energetica;

- e) supporto alla stesura degli atti di competenza degli Enti (Comune, Città Metropolitana e Partners);
- f) supporto alle procedure di competenza degli Enti (Comune, Città Metropolitana e Partners) per l'avvio dei cantieri ivi compresa l'osservanza delle norme ad esse connesse;
- g) supporto legale e amministrativo per la verifica e il monitoraggio dei risultati raggiunti all'esito degli investimenti ed interventi di riqualificazione energetica;
- h) auditing contabile e finanziario, con particolare riguardo al reporting diretto alla BEI e per l'eventuale intermediario finanziario laddove si rendesse necessario;
- i) redazione di pareri sulle materie e sui documenti anche di carattere preliminare, qualora richiesti dal Comune. Tali pareri potranno essere richiesti anche a supporto ed affiancamento della gestione di contenziosi in collaborazione con l'Avvocatura Comunale, cui spetta il patrocinio dell'Ente avanti l'autorità giudiziaria e l'assistenza stragiudiziale.
- j) analisi economico-finanziaria delle offerte di gara;
- k) l'obbligo di affiancamento dell'Avvocatura Comunale nel prestare supporto specialistico legale/amministrativo/finanziario – giudiziale e stragiudiziale – per eventuali contenziosi proposti in forza dell'espletamento del progetto GEN-IUS. L'affiancamento comporterà la stesura di pareri ed atti difensivi in collaborazione con l'Avvocatura Comunale in relazione alle questioni sollevate nei contenziosi nonché la partecipazione a riunioni ed incontri per discutere e formulare la strategia difensiva a tutela del Comune, BEI e gli altri Enti Partner al progetto;
- l) supporto agli uffici della Stazione Appaltante per la risposta ai quesiti posti dai soggetti partecipanti alle procedure di gara pubblicate dalla Stazione Appaltante nell'ambito del progetto GEN-IUS;
- m) supporto per l'assegnazione di ulteriori incarichi dedicati.

A tal fine all'aggiudicataria si chiede di dare piena attuazione ed implementazione al progetto tecnico presentato in gara durante la procedura di selezione, che illustra lo sviluppo del Programma di Investimento articolato per fasi e flussi d'attività e che evidenzia le possibili criticità e le modalità per il loro superamento in funzione del rispetto dei tempi del Cronoprogramma delle attività progettuali e del Programma di Investimento stesso.

Tale attività e servizi saranno continuativi a partire dall'avvio delle attività dell'Advisor e per l'intera durata del progetto tenuto conto delle scadenze progettuali ed eventuali proroghe.

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare di Gara, al presente Capitolato Speciale (di seguito denominato Capitolato) e al Contratto ELENA tra il Comune di Genova e BEI.

L'affidataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio, esclusivamente dal Settore Politiche Energetiche del Comune di Genova.

L'aggiudicataria presterà assistenza e supporto ai funzionari comunali per eventuali missioni e presentazioni (massimo 3) presso le sedi BEI di Roma, Bruxelles o Lussemburgo le cui spese tutte sono incluse nel compenso contrattuale, nulla escluso.

3. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Nell'espletamento dell'appalto, l'aggiudicataria dovrà attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e dovrà seguire con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e quanto riportato nell'offerta tecnica presentata in gara, assicurando adeguata assistenza, con personale professionale idoneo e qualificato inseriti nel gruppo di lavoro indicato nella domanda di partecipazione, nella fornitura dei servizi specialistici prescritti nel bando di gara, previa semplice richiesta ed indicazione degli uffici competenti preposti all'implementazione del Programma di Investimento come descritto nel

Contratto ELENA 2016-076 .

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di applicare l'articolo dall'art. 106 comma 12 del codice degli appalti (cd. quinto d'obbligo).

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all'oggetto del presente servizio. L'obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l'impresa aggiudicataria per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

L'impresa aggiudicataria è impegnata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione, in tema di trattamento dei dati sensibili e non gestiti in funzione del contratto.

Nel rispetto del termine indicato nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e di richiesta della documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto o di quello assegnato con successiva diffida ad adempiere, l'aggiudicataria ha l'obbligo di presentare la seguente documentazione:

- cauzione definitiva e polizza assicurativa come previste nel Disciplinare di Gara e seguente art. 5 del presente capitolato;
- versamento delle spese contrattuali, comprese quelle della tabella D allegata alla L. 8/6/1962, n. 604 e della tariffa, parte prima, art. II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 634;
- eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza per i raggruppamenti temporanei d'impresе;
- indicazione di un conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alla presente commessa pubblica per ricevere ed effettuare tutti i pagamenti ad essa inerenti;
- comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente.

Il termine per la presentazione della documentazione sopra elencata è fissato in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi (o altro termine indicato nella stessa comunicazione) a far data dalla ricezione, a mezzo PEC, della richiesta. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nei termini indicati, è causa di decadenza dall'aggiudicazione.

In conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione, il Comune di Genova ha la facoltà di scorrere la graduatoria delle Imprese che hanno presentato valida offerta, per individuare la nuova aggiudicataria.

Luogo di svolgimento del servizio: i servizi contrattuali dovranno essere resi presso la sede operativa dell'aggiudicataria, nonché presso gli Uffici del Comune di Genova o in altre sedi occasionali dei Comuni e degli altri Enti Partner aderenti al progetto, come specificato all'art. 1 del Disciplinare, sulla base delle necessità che di volta in volta si presenteranno. La presenza presso gli uffici comunali, per il necessario raccordo operativo, dovrà essere di norma garantita sulla base di incontri periodicamente concordati e su espressa richiesta del Comune di Genova.

4. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria risponde di eventuali danni procurati al Comune di Genova, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, derivante da una responsabilità diretta dell'aggiudicataria nell'espletamento dei servizi ed attività contrattuali.

E' fatto obbligo all'aggiudicataria di mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione.

La perdita di uno dei requisiti previsti dalle istruzioni ai concorrenti per l'ammissione o l'insorgere di una delle cause di impedimento alla stipulazione dei contratti previste dall'ordinamento, determinerà la decadenza dell'aggiudicazione.

L'aggiudicataria ha la responsabilità di conformarsi agli obblighi legali a suo carico.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di affiancamento dell'Avvocatura Comunale nel prestare supporto specialistico amministrativo/legale/finanziario – giudiziale e stragiudiziale – per eventuali contenziosi emersi in forza dell'espletamento del progetto GEN-IUS in relazione alle attività eseguite nello svolgimento ed espletamento dei servizi contrattuali riportati in dettaglio nel presente Capitolato. L'affiancamento comporterà la stesura di pareri ed atti difensivi in collaborazione con l'Avvocatura Comunale in relazione alle questioni sollevate nei contenziosi nonché partecipazione a riunioni ed incontri per discutere e formulare la strategia difensiva a tutela del Comune, BEI e gli altri Enti Partner al progetto.

La responsabilità dell'Advisor è legata ad eventuali reclami-ricorsi-azioni-sanzioni-spese-costi-indennizzi-risarcimenti direttamente connessi ad errori-inadempienze ed errate valutazioni direttamente commessi dall'Advisor nell'espletamento dei servizi contrattuali richiesti, nell'ambito della responsabilità civile professionale per la prestazione di servizi, mezzi e consulenze e non per il raggiungimento di risultati ed obiettivi di progetto.

5. GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria, previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.lgs. n. 50/2016 e essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ed integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » .

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior ed ulteriore danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la

facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria e le riduzioni previste dalle leggi speciali in vigore sussistendone i presupposti ed i requisiti richiesti, previa verifica documentale della legittimazione ad operare le riduzioni.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C.;
- 3) l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 4) la rinuncia al beneficio di cui all'art. 1945 C.C. (facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra imprese.

Trova, in ogni caso applicazione, l'art.103 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di consegnare in sede di stipula del contratto, copia della **polizza assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità**, con garanzia prestata per un importo non inferiore a 3 volte l'importo a base di gara della prestazione di servizio oggetto della presente procedura di gara.

6. SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Comune di Genova e l'operatore aggiudicatario sono tenuti, conformemente a quanto previsto dalle norme che regolamentano la sicurezza dei lavoratori:

- a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'impresa aggiudicataria sarà destinato ad operare;
- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e dagli incidenti sull'attività lavorativa;
- a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Permangono a carico delle parti gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essi svolta.

Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque soggetto terzo che con l'aggiudicataria abbia un rapporto contrattuale o sia stato da questi in qualunque forma incaricato.

7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a

quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

8. CONTROLLO QUALITÀ DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante del Comune di Genova (di seguito S.A.) effettuerà verifiche sulla qualità del servizio reso e sul rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente capitolato. Tali verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso. L'affidatario è tenuto a mettere a disposizione della S.A. tutti i dati e le dichiarazioni richieste per la verifica. Trova applicazione quanto disposto all'art.102 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle verifiche di conformità del servizio reso.

9. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione è **pari a 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o eventuale data dell'ordine di immediato inizio del servizio in via d'urgenza**. Nell'ipotesi in cui dovesse intervenire una proroga del Contratto ELENA tra il Comune di Genova e BEI per il completamento delle attività del progetto GEN-IUS, si precisa che il Contratto 'Advisor' sarà soggetto a proroga che sarà decisa e comunicata almeno 3 mesi prima dell'originale scadenza, alle seguenti condizioni economiche: i primi tre mesi di proroga sono da intendersi senza ulteriore corrispettivo in favore dell'Advisor aggiudicatario rispetto a quello contrattuale. Per ogni mese successivo al terzo, verrà riconosciuto un corrispettivo mensile ridotto del 50% del corrispettivo contrattuale diviso la durata contrattuale di 24 mesi.

La durata dell'eventuale proroga del Contratto 'Advisor' è a discrezione del Comune di Genova e non può intendersi pari alla proroga del Contratto ELENA.

L'ordine di immediato inizio del servizio in via d'urgenza potrà essere impartito ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/16, anche in pendenza della stipula del contratto, nei modi e termini ivi richiamati.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto - atto pubblico amministrativo - avrà luogo entro i termini di legge dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. La stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione, la cui efficacia è condizionata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite.

La S.A. si riserva, se del caso, anche la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla S.A. le spese sostenute per la pubblicazione del bando per la presente procedura.

In caso di revoca o decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto stipulato con l'aggiudicatario, la S.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria finale, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in gara, previo il buon esito di ogni adempimento o verifica prevista per l'aggiudicatario, pena la decadenza anche della nuova aggiudicazione.

Entro il termine di validità dell'offerta, il concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

Oltre i termini di validità dell'offerta, il concorrente avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. In caso di non accettazione detta facoltà sarà riservata al subentrante, eventualmente interpellato dalla S.A..

La S.A. non assume alcuna diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato per lo svolgimento del servizio, ricadendo sull'operatore economico affidatario la responsabilità dell'esecuzione dello stesso, della sorveglianza del personale reso disponibile e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. A tal fine, la S.A. si riserva il diritto di richiedere la documentazione attestante gli adempimenti degli obblighi di legge in materia di prevenzione, assicurazione, previdenza, igiene sul lavoro, etc.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo riconosciuto all'affidatario al termine della procedura di gara avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, entro il termine finale di scadenza del Contratto BEI, con pagamento in rate così suddivise:

- la 1° rata pari al 40% del corrispettivo contrattuale verrà liquidata nel mese precedente la presentazione alla BEI del terzo Progress Report/Interim Report, cui data ultima d'invio è fissata per il 31/07/2019, previa presentazione e accettazione da parte del Comune di Genova di un report relativo alle attività svolte che dovrà specificare l'adeguato svolgimento delle attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma;
- la 2° rata pari al 20% del corrispettivo contrattuale verrà liquidata nel mese precedente la presentazione alla BEI del quarto Progress Report, cui data ultima d'invio è fissata per il 31/01/2020, previa presentazione e accettazione da parte del Comune di Genova di un report relativo alle attività svolte che dovrà specificare l'adeguato svolgimento delle attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma;
- la 3° rata pari al 20% del corrispettivo contrattuale verrà liquidata nel mese precedente la presentazione alla BEI del quinto Progress Report, cui data ultima d'invio è fissata per il 31/07/2020, previa presentazione e accettazione da parte del Comune di Genova di un report relativo alle attività svolte che dovrà specificare l'adeguato svolgimento delle attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma;
- la rata a saldo delle attività, pari al 20% del corrispettivo contrattuale, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nonché dell'approvazione da parte della BEI della rendicontazione finale a seguito della ricezione del sesto e ultimo Progress Report.

Ai sensi della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento devono avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, a pena di risoluzione del contratto.

Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari al tasso di interessi di mora per le transazioni commerciali ex L. 231/02 come successivamente modificata ed integrata anche per la Pubblica Amministrazione.

I termini di cui sopra si ritengono, a pieno titolo, sospesi qualora il Comune di Genova provveda a formalizzare alla aggiudicataria puntuali e precise contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'aggiudicataria, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dal Comune di Genova, dovrà formalizzare controdeduzioni/osservazioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

L'aggiudicataria si impegna altresì ad indicare espressamente nella fattura elettronica il periodo di fatturazione.

È prevista la sospensione dei termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

12. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune di Genova ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di risoluzione del Contratto ELENA tra Comune di Genova e BEI per fatto non addebitabile al Comune di Genova.

Entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di forza maggiore.

Per forza maggiore s'intende qualsiasi situazione eccezionale e imprevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca loro di adempiere ai propri obblighi (stabiliti nel Contratto), e che non sia attribuibile a errore o negligenza da parte loro, e si dimostri insormontabile nonostante l'impegno profuso. Vertenze sindacali, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere invocate come forza maggiore dalla parte inadempiente.

La parte che si trova a fronteggiare un evento di forza maggiore deve informare immediatamente l'altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente PEC, dichiarando la natura, la probabile durata e gli effetti previsti dell'evento.

La parte che si trova a fronteggiare un evento di forza maggiore non è considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali, qualora non le sia possibile adempierli a causa di forza maggiore. Le parti compiranno ogni sforzo per ridurre al minimo i danni causati da forza maggiore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C., i termini di esecuzione dei servizi contenuti nel Capitolato e nell'offerta tecnica sono da considerarsi essenziali per il Comune di Genova nel conseguire gli obiettivi fissati con il progetto GEN-IUS.

L'inosservanza di tali termini comporterà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455, 1456 e 1457, 2° comma, C.C., la risoluzione del contratto con diritto della parte inadempiente a percepire la quota parte di corrispettivo rapportata alle sole prestazioni sino a quel tempo correttamente eseguite.

Per effetto della risoluzione contrattuale, sorgerà per il Comune di Genova, il diritto ad escutere la garanzia fidejussoria per l'intero suo valore sussistente alla data del provvedimento di risoluzione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore

12.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, il Comune di Genova avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C., anche in assenza di produzione di danno, qualora sussista anche una sola delle seguenti circostanze:

- ai sensi dell'art. 1456 C.C., il venir meno in capo all'impresa aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto del Comune di Genova al risarcimento del danno;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato;
- la circostanza che l'aggiudicataria si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come previsto dal presente Capitolato;
- siano state validamente erogate penali per l'importo massimo corrispondente all'ammontare della garanzia fidejussoria;
- in caso di fallimento dell'aggiudicataria;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art 3;
- nel caso di successiva disponibilità delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipulazione del presente contratto di servizio in oggetto e nell'ipotesi in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai

sensi dell'articolo 26, comma I, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

- nel caso di applicazione di penali durante il periodo contrattuale, per una somma totale pari al 10% dell'importo contrattuale netto.

L'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto nel caso in cui l'aggiudicataria dovesse risultare destinataria di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative.

La risoluzione di diritto del contratto avrà efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dal Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente PEC, e comporterà la totale escussione della cauzione definitiva.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi l'esecuzione del contratto o la parte rimanente, ponendo i relativi oneri a carico dell'aggiudicataria inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell'aggiudicataria inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi sostenuti dal Comune anche a motivo dell'affidamento a terzi delle prestazioni del contratto ineseguite.

L'esecuzione in danno non esimerà l'aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

13. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, si precisa che non potranno essere applicate penali per un ammontare complessivo eccedente l'importo della garanzia fidejussoria.

Di seguito viene riportata la procedura di contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali e di applicazione delle penali.

Nell'ipotesi di un ritardo nell'adempimento di una obbligazione contrattuale, il Comune provvederà a formalizzare una dettagliata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando all'aggiudicataria un termine ritenuto congruo per adempiere all'obbligazione contrattuale.

Trascorso inutilmente tale nuovo ulteriore termine e qualora l'aggiudicataria non fornisca controdeduzioni/osservazioni ritenute idonee a giustificare il mancato adempimento, verrà applicata, per ogni successivo giorno naturale e consecutivo o frazione di esso di perdurante inadempimento e per ogni singola violazione, una penale nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto a valere sull'ammontare della garanzia fidejussoria.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'aggiudicataria di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, e successivo incameramento della cauzione definitiva, fatto comunque salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica, deve essere comunicata e documentata entro trenta giorni all'Ente il quale provvede a prenderne atto.

15. CONFLITTO D'INTERESSI

L'aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di

conflitto d'interessi che potrebbe compromettere l'esecuzione imparziale e obiettiva del progetto.

Tale conflitto d'interessi potrebbe derivare da interessi economici, affinità politica o nazionale, motivi familiari o emotivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d'interessi durante l'esecuzione del progetto deve essere immediatamente segnalata al Comune di Genova in forma scritta. L'aggiudicataria s'impegna a compiere tutti i passi necessari per risolvere immediatamente questa situazione. La BEI e il Comune di Genova si riservano il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e potranno richiedere all'aggiudicataria l'adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un determinato periodo.

16. PROPRIETÀ/USO DEI RISULTATI

La proprietà dei risultati dei Servizi contrattuali e di sviluppo progettuale, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale e dei documenti ad essi relativi, sarà conferita in via esclusiva al Comune di Genova con espressa rinuncia a qualsiasi forma di pretesa e compenso da parte dell'aggiudicataria.

Senza alcun pregiudizio o limitazione, l'aggiudicataria accorda alla BEI e al Comune di Genova, il diritto di utilizzare liberamente i risultati dei Servizi contrattuali e di sviluppo progettuale nei modi da loro ritenuti più opportuni.

17. RISERVATEZZA

La BEI, il Comune di Genova e l'aggiudicataria si impegnano a mantenere riservati tutti i documenti, le informazioni e qualsiasi altro materiale direttamente correlato all'oggetto del contratto che siano debitamente classificati come confidenziali, qualora la loro divulgazione possa causare danni all'altra parte. Le parti rimarranno vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione dei Servizi contrattuali di sviluppo progettuale.

Questo obbligo non interessa, tuttavia, la trasmissione di informazioni richieste a norma di legge o in base all'ordine di un tribunale che abbia la giurisdizione in materia, inclusa la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea, all'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF) e/o alla Corte dei Conti.

18. PUBBLICITÀ

Se non diversamente richiesto dalla BEI e/o dal Comune di Genova, qualsiasi comunicazione, rapporto o pubblicazione distribuita o diffusa dall'aggiudicataria concernente i Servizi di sviluppo progettuale, in occasione di conferenze, corsi di formazione, seminari o congressi, deve indicare che il progetto è stato finanziato dal Servizio di Assistenza Tecnica ELENA nell'ambito del Programma IEE - *Intelligent Energy Europe* - nonché implementazione del progetto GEN-IUS. L'aggiudicataria deve garantire in genere un'adeguata pubblicità e diffusione, al fine di informare il pubblico del ruolo svolto dalla Commissione Europea nel contesto del Servizio ELENA.

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte dell'aggiudicataria, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve indicare che la responsabilità è interamente a carico dell'autore e che la BEI e il Comune di Genova non sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

L'aggiudicataria autorizza la BEI, il Comune di Genova e la Commissione Europea a pubblicare le seguenti informazioni, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso Internet:

- nomi e indirizzi dell'aggiudicataria;

- soggetto e scopo della sovvenzione;
 - somma assegnata e percentuale dei costi totali dell'assistenza coperti dal finanziamento.
- In seguito a ragionevole e fondata richiesta da parte dell'aggiudicataria, la BEI e il Comune di Genova possono accettare di rinunciare a tale pubblicità e diffusione qualora la divulgazione delle informazioni sopra indicate, possa rischiare di compromettere la sicurezza dell'aggiudicataria o di pregiudicarne gli interessi commerciali.
- Restano salvi ed impregiudicati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'ordinamento italiano.

19. MONITORAGGIO, CONTROLLI E VERIFICHE

L'aggiudicataria si impegna a fornire qualsiasi informazione dettagliata che possa essere richiesta dalla BEI o dal Comune di Genova per controllare che i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e le clausole del Contratto siano stati correttamente eseguiti.

L'aggiudicataria terrà a disposizione della BEI, del Comune di Genova e della Commissione Europea, tutti i documenti originali, soprattutto i registri contabili e tributari, o, in casi del tutto eccezionali e debitamente giustificati, copie autentiche dei documenti originali inerenti al Contratto, conservati su mezzi adeguati - informatici e cartacei - che ne garantiscono l'integrità in conformità con la legge nazionale applicabile, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo.

L'aggiudicataria accetta che la Commissione Europea e/o la BEI possano eseguire delle verifiche e dei controlli sul contenuto delle prestazioni eseguite a fronte degli importi erogati, sia direttamente - mediante il proprio personale - sia mediante enti esterni autorizzati a operare per loro conto. Tali verifiche e controlli possono essere effettuati durante il periodo di esecuzione e validità del contratto fino alla data di pagamento del saldo e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo. Ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti potranno portare a decisioni di recupero di somme da parte della BEI e/o della Commissione Europea.

L'aggiudicataria si impegna a concedere al personale della BEI e del Comune di Genova e al personale esterno autorizzato da essi e/o dalla Commissione Europea, il diritto di accedere alle sedi e ai locali in cui vengono eseguiti i Servizi contrattuali di sviluppo progettuale e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per la conduzione di tali verifiche. La Corte dei Conti europea e OLAF avranno gli stessi diritti della BEI e della Commissione Europea, ossia il diritto di accesso, per quanto attiene ai controlli e alle verifiche.

20. CONTROVERSIE

Per quanto non previsto e non espressamente e diversamente pattuito, le parti contraenti si riportano alle norme del Codice Civile, stabilendo altresì che per qualsiasi eventuale controversia inerente il presente capitolato, che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria e alla competenza esclusiva del Foro di Genova. È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio in sede di stipula del contratto.

21. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento via PEC - Posta Elettronica

Certificata - all'indirizzo rilasciato dall'aggiudicataria.

22. INTEGRAZIONE ALLA NORMATIVA D'APPALTO

Il Comune di Genova e l'aggiudicataria recepiranno ed applicheranno la normativa eventualmente sopravvenuta concernente il presente appalto.

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le tasse e i contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicataria è tenuta a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nella documentazione della procedura di selezione, che siano ragionevolmente richiesti/e, al fine di perseguire lo scopo e il fine del contratto d'appalto.

Ogni ritardo e/o inerzia del Comune di Genova nell'esercizio di diritti previsti a proprio favore dal contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti, non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale del Comune di Genova a tali diritti.

24. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non prescritto dal presente Capitolato, si rinvia alle prescrizioni e norme riportate nel D.lgs. n. 50/2016 e Regolamento di Esecuzione n. 207/2010 laddove applicabile e alla normativa vigente in materia.